

## Criteri di sospensione delle misure regionali *temporanee* per migliorare la qualità dell'aria riferite al traffico privato

La Giunta regionale ha deciso di sospendere le **misure temporanee di primo e secondo livello relative alla circolazione di veicoli privati**, durante gli episodi di perdurante accumulo degli inquinanti che si possano verificare fra il 1° ottobre e il 31 marzo di ogni anno, ogni qualvolta il territorio regionale risulti compreso all'interno delle cosiddette zone "arancione" e "rossa" in relazione all'epidemia da COVID-19.

Tali misure continuano invece ad applicarsi agli **impianti di riscaldamento**, al divieto di combustione all'aperto e al divieto di spandimento dei reflui zootecnici.

La decisione è stata assunta in considerazione

- delle norme statali anti-COVID-19 (DPCM del 3 novembre, Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre) che individuano aree del territorio nazionale caratterizzate da scenari di elevata (*scenario di tipo 3*) e massima (*scenario di tipo 4*, di cui fa parte la Lombardia) gravità e da un livello di rischio alto di diffusione del virus COVID-19;
- delle misure restrittive per la popolazione previste dalle norme sopra citate, che in particolare limitano gli spostamenti individuali e individuano la capacità massima di trasporto dei mezzi pubblici per garantire gli obiettivi sanitari di distanziamento interpersonale;
- dell'obiettivo di modulare la mobilità dei cittadini in modo da ridurre il più possibile i rischi derivanti da forme di aggregazione, "assembramenti".

Le **misure di limitazione temporanee** si articolano su due livelli in base al superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m<sup>3</sup>) registrato dalle stazioni di riferimento: dopo almeno 4 giorni scatta il 1° livello, dopo 10 giorni scatta il 2° livello.

Ogni qualvolta il territorio regionale si trovasse collocato in zona *rossa* o *arancione*, durante gli episodi di perdurante accumulo degli inquinanti, in base alla nuova delibera, non si applicano le misure b.1 e b.9 relative al divieto di circolazione dei veicoli inquinanti privati previste dalle dd.G.R. n. 7095/2017 e n. 3606/2020.

Le misure temporanee si applicano alle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, appartenenti alle Fasce 1 e 2, definite dalla DGR. n. 2578 del 2014:

Milano, Brescia, Monza, Bergamo, Como, Busto Arsizio, Sesto S. Giovanni, Varese, Cinisello Balsamo, Pavia, Cremona, Vigevano, Legnano, Gallarate, Rho, Mantova, Lecco, Cologno Monzese, Paderno Dugnano, Lissone, Lodi, Seregno, Rozzano, Desio, Cantù, Saronno, Cesano Maderno, San Giuliano M., Pioltello, Bollate, Segrate, Limbiate, Corsico, Brugherio, Cernusco s/N, Abbiategrasso, San Donato M., Treviglio.

**Restano in vigore le misure di limitazione strutturali permanenti**, approvate con DGR n. 2055 del 31/07/2019- Allegato 1 (fino al 10 gennaio 2021) e con DGR n. 3606 del 28/09/2020 - Allegato 1 (dall'11 gennaio 2021).

### Fonte

Direzione Generale Ambiente e Clima

DGR n. 3823 del 09/11/2020- BURL n. 46 del 12/11/2020-seo

U.T.R. Ufficio Territoriale Regionale BERGAMO

Dirigente: Alberto Cigliano

Via XX Settembre, 18/a - 24122 Bergamo - Tel. 035 273 221 - Fax 035 237794

**spazioregione\_bergamo@regione.lombardia.it**  
**www.regione.lombardia.it**